

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI
GIURISPRUDENZA, STUDI POLITICI E INTERNAZIONALI DELL'UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI PARMA**

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del «Dipartimento di Giurisprudenza, di Studi politici e internazionali» dell'Università degli Studi di Parma (d'ora in poi: Dipartimento), secondo quanto previsto dal vigente Statuto dell'Ateneo.

Articolo 2

Autonomia dipartimentale

2.1. Il Dipartimento è struttura scientifica e didattica dell'Università degli Studi di Parma, che ha il compito di promuovere e organizzare aggregazioni di Settori scientifico-disciplinari omogenei per fine e/o per metodo nelle attività di ricerca e nelle attività didattiche, nonché nei relativi insegnamenti afferenti a uno o più Corsi di studio.

2.2. Al Dipartimento, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto d'Ateneo, sono attribuite le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative e delle attività, rivolte all'esterno, alle medesime correlate o accessorie.

2.3. Al Dipartimento è riconosciuta autonomia finanziaria, amministrativa e negoziale nell'ambito delle previsioni di legge, dello Statuto e del Regolamento generale di Ateneo e nel rispetto del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità e del principio del bilancio unico di Ateneo di cui alla Legge 240/2010. L'organizzazione del Dipartimento è espressione dell'autonomia universitaria e risponde, primariamente, alle esigenze della didattica, ricerca, terza missione e internazionalizzazione.

2.4. Il Dipartimento promuove, coordina e gestisce le attività di ricerca, assicurando e garantendo l'autonomia dei Docenti allo stesso afferenti e la loro libertà di organizzare, predisporre, svolgere le attività connesse alla ricerca e al loro diritto di accedere direttamente ai finanziamenti.

2.5. Le aree di ricerca, i macrosettori, i Settori concorsuali e i Settori scientifico-disciplinari di pertinenza del Dipartimento sono indicati nell'Allegato A, che è parte integrante del presente Regolamento.

Articolo 3

Funzioni del Dipartimento

3.1. Al Dipartimento spettano le attribuzioni previste dall'art. 21 dello Statuto, dai regolamenti di Ateneo e quelle demandate dalle norme vigenti.

3.2. In particolare, ad esso competono:

a) l'elaborazione del Piano Strategico Dipartimentale, aggiornabile annualmente, delle attività di didattica, ricerca, terza missione ed internazionalizzazione coerentemente con il Piano Strategico di Ateneo;

b) la promozione di collaborazioni e convenzioni con soggetti sia pubblici che privati, nonché la diffusione dei risultati conseguiti nelle ricerche, oltre alle attività volte all'assicurazione della qualità della didattica e della ricerca, di concerto con il Presidio della qualità e il Nucleo di Valutazione d'Ateneo;

c) il monitoraggio sul raggiungimento degli indicatori di performance relativi ai settori scientifico-disciplinari, riferiti alle attività di ricerca e di didattica, amministrativo-gestionali, del trasferimento delle conoscenze sul territorio e di internazionalizzazione;

d) le attività di consulenza scientifica e tecnologica svolte sulla base di contratti e convenzioni in conto terzi;

e) l'integrazione fra scienza e tecnologia, anche attraverso la valorizzazione e il trasferimento dei risultati della ricerca;

f) la diffusione del concetto di sostenibilità attraverso l'utilizzo degli apporti della didattica, della ricerca, della terza missione e dell'internazionalizzazione;

g) la presentazione di motivate proposte al Rettore riguardanti:

- l'istituzione dei Corsi di studio e della loro organizzazione per quanto di competenza, autonomamente, o coordinatamente ad altri Dipartimenti, eventualmente mediante le Scuole;
- l'istituzione di Corsi di dottorato di ricerca, Scuole di specializzazione, master universitari, corsi di perfezionamento e di Alta Formazione e Scuole di Studi Superiori, tirocini formativi attivi, percorsi abilitanti speciali, e altre attività didattiche e il relativo supporto organizzativo e logistico;

h) la gestione dell'intero processo di definizione e proposta dell'offerta formativa nel rispetto dei limiti e dei vincoli normativi in coerenza con le linee di indirizzo formulate dall'Ateneo;

i) l'utilizzazione delle risorse di docenza per la didattica al fine di soddisfare le esigenze dei corsi di studio;

j) la formulazione al Rettore della proposta di chiamata dei docenti con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata dei professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia e dei ricercatori;

k) l'attivazione degli insegnamenti previsti negli ordinamenti dei corsi con affidamento dei compiti didattici in relazione alle richieste, tramite le Scuole ove esistenti, dei Consigli di Corso di studio;

l) la gestione del personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento, secondo le norme vigenti, avanzando al Rettore le richieste di spazi, personale e risorse finanziarie in relazione alle esigenze gestionali e di sviluppo delle attività di didattica, di ricerca, di terza missione e di internazionalizzazione di sua competenza;

m) la segnalazione agli uffici competenti della necessità di interventi di manutenzione dei locali assegnati al Dipartimento;

n) la cura dei locali e delle attrezzature in dotazione.

Articolo 4

Afferenze del Personale docente e assegnazione del Personale tecnico-amministrativo

4.1. Al Dipartimento afferisce il numero di Docenti previsto dall'art. 21, comma 6, dello Statuto e dall'art. 2, comma 2, lett. b), della legge n. 240/2010.

4.2. Ciascun Docente afferisce a un solo Dipartimento. All'atto della presa di servizio presso l'Università, i Docenti afferiscono al Dipartimento che ne ha disposto la chiamata; tale afferenza viene mantenuta per l'eventuale completamento di anno e per l'anno accademico successivo.

4.3. Il Docente, il quale intenda afferire a un altro Dipartimento dell'Ateneo, è tenuto a inoltrare idonea richiesta al Dipartimento di destinazione, che delibera con le modalità previste dall'art. 21, comma 7, dello Statuto di Ateneo.

4.4. La delibera di accoglimento della proposta di afferenza viene trasmessa al Consiglio di Amministrazione, per la relativa approvazione. Dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, il docente si intende trasferito al nuovo Dipartimento. Contro le suddette deliberazioni è ammesso ricorso al Rettore entro trenta giorni.

4.5. Le modalità di afferenza al Dipartimento del Personale docente sono disciplinate all'art. 21, comma 7, dello Statuto.

4.6. L'assegnazione di Personale tecnico-amministrativo al Dipartimento è disciplinata dall'art. 21, comma 8, dello Statuto.

4.7. Le competenze e le funzioni del Responsabile Amministrativo-Gestionale e dei ruoli organizzativi presenti nel Dipartimento sono definite negli atti e nei provvedimenti organizzativi dell'Ateneo.

Articolo 5

Unità

5.1. Il Dipartimento, ai sensi dell'art. 21, comma 9, dello Statuto, può costituire Unità, corrispondenti a particolari ambiti disciplinari, o funzionali a specifiche esigenze di ricerca.

5.2. Le Unità rappresentano l'aggregazione di Docenti caratterizzati da affinità culturali, disciplinari e scientifiche.

5.3. Le Unità possono essere costituite previa proposta motivata proveniente da un numero di Docenti non inferiore a dieci; la loro costituzione deve essere deliberata, dal Consiglio di Dipartimento, a maggioranza semplice. Previa richiesta scritta, possono partecipare alle riunioni di una Unità i Titolari di assegno di ricerca, e i Dottorandi i cui progetti di ricerca presentino affinità culturali, disciplinari e scientifiche con quelle del Dipartimento. I Titolari di assegno di ricerca e i Dottorandi, i quali non hanno diritto di voto, non possono essere computati al fine della numerosità minima necessaria per la costituzione di una Unità.

5.4. Ciascuna Unità può essere sciolta per autonoma decisione dei Docenti aggregati nella medesima, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi Componenti, e con la successiva presa d'atto del Consiglio di Dipartimento.

5.5. In caso di riduzione del numero dei docenti al di sotto della soglia dei dieci, per più di un anno solare consecutivo, l'Unità si considera sciolta con successiva presa d'atto del Consiglio di Dipartimento.

5.6. Successivamente alla costituzione di una o più Unità, l'afferenza a una delle Unità avviene su domanda individuale, approvata, altresì in via telematica, a maggioranza assoluta dei Componenti la medesima, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa di Ateneo. Non è consentita l'afferenza contemporanea a più Unità.

5.7. I Componenti ciascuna Unità eleggono, al loro interno, il Coordinatore, secondo le modalità definite con apposito Regolamento. L'elettorato attivo spetta ai Professori di prima e di seconda fascia, ai Ricercatori e agli Assistenti del ruolo ad esaurimento facenti parte dell'Unità; l'elettorato passivo spetta ai Professori di prima e di seconda fascia facenti parte dell'Unità. L'elezione del Coordinatore richiede la stessa maggioranza prevista per l'elezione del Direttore del Dipartimento, con riferimento alla composizione numerica della Unità.

5.8. Il Coordinatore può designare, fra i Professori di prima e di seconda fascia della Unità, un Coordinatore-vicario, che lo supplisca in tutte le funzioni nei casi di impedimento o assenza, anche determinati da cessazione dalla carica.

Articolo 6

Organi del Dipartimento

6.1. Sono Organi del Dipartimento:

- a) il Direttore;
- b) il Consiglio;
- c) la Giunta.

Articolo 7

Direttore del Dipartimento

7.1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento; ha funzioni di promozione, indirizzo e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche del medesimo ed è responsabile del suo funzionamento, nonché della sua gestione e organizzazione. Lo stesso è responsabile dell'attuazione

di quanto deliberato dagli Organi collegiali, sovrintende all'attività di ricerca, e alla ripartizione dei compiti didattici, d'intesa con i Presidenti dei Corsi di studio, tra Professori e Ricercatori del Dipartimento, secondo le linee d'indirizzo di Ateneo sulla programmazione didattica. Esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

7.2. Per motivi di urgenza, assume, con proprio decreto, gli atti di competenza del Consiglio e della Giunta, quando non sia possibile la tempestiva convocazione di detti Organi, sottoponendo tali atti alla ratifica dell'Organo competente nella prima seduta successiva, da effettuarsi, di norma, non oltre 30 giorni utili dall'emanazione del decreto.

7.3. Il Direttore, inoltre:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Dipartimento e la Giunta;
- b) cura l'esecuzione delle delibere adottate;
- c) tiene i rapporti con l'Amministrazione dell'Ateneo;
- d) sottoscrive gli atti aventi rilevanza esterna di sua competenza;
- e) partecipa, di diritto, al Consiglio della Scuola, ex art. 23 dello Statuto, ove costituita;
- f) è responsabile del corretto uso dei beni mobili e delle attrezzature dipartimentali per l'attività didattica e di ricerca;
- g) fissa le linee operative relative al processo di definizione dell'offerta formativa sulla base delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Dipartimento e ne cura gli adempimenti relativi, d'intesa con i Presidenti dei Corsi di studio;
- h) verifica le procedure di spesa del Dipartimento coadiuvato dal Responsabile Amministrativo-Gestionale monitora, in via sistematica, la gestione del *budget* annuale e pluriennale del Dipartimento;
- i) partecipa ai processi di misurazione e valutazione della *performance* del personale tecnico-amministrativo,
in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa e, in particolare, dal Piano integrato della *performance* di Ateneo;
- j) opera in materia di salute e sicurezza sul lavoro in accordo con le previsioni degli atti normativi di riferimento e nel rispetto di regolamenti e disposizioni interne;
- k) sottoscrive in qualità di Direttore del Dipartimento, in rappresentanza dell'Università, insieme al responsabile della commessa, ogni atto o contratto nell'ambito dei rapporti con i terzi, con le modalità e secondo i limiti previsti dallo specifico regolamento;
- l) è tenuto, quale responsabile della struttura, a relazionare tempestivamente, al Rettore, in merito ai fatti dei quali abbia avuto, direttamente o indirettamente, conoscenza, che appaiano potenzialmente rilevanti sotto il profilo disciplinare, riferibili al Personale tecnico-amministrativo, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 55-*bis* del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., e dal C.C.N.L. di comparto;

m) è tenuto, quale responsabile della struttura, a relazionare tempestivamente, al Rettore, in merito ai fatti dei quali abbia avuto, direttamente o indirettamente, conoscenza, che appaiano potenzialmente rilevanti sotto il profilo disciplinare, riferibili al Personale docente, onde sia consentito allo stesso l'esercizio delle competenze previste (entro i termini perentori stabiliti) dall'art. 10 della legge n. 240/2010 e s.m.i., nonché dall'art. 19 dello Statuto;

n) cura la definizione del Piano Strategico Dipartimentale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Dipartimento.

7.4. Il Direttore del Dipartimento è eletto dal Consiglio tra i Professori di prima fascia che abbiano optato o che optino per il tempo pieno, e per i quali il numero di anni di permanenza in servizio, prima del collocamento a riposo, sia almeno pari alla durata del mandato. L'elettorato passivo è esteso ai Professori di seconda fascia, nel caso di indisponibilità di Professori di prima fascia o di mancato raggiungimento, per due votazioni, del *quorum* previsto per l'elezione del Direttore.

7.5. L'elettorato attivo è costituito da tutti i Componenti il Consiglio di Dipartimento, convocati dal Decano del Dipartimento, vale a dire dal Professore di prima fascia con maggiore anzianità di ruolo, il quale nomina anche la Commissione elettorale, che presiede, e che è complessivamente composta da almeno tre e da non più di cinque Componenti, con facoltà di designazione di Componenti supplenti.

7.6. La data per la votazione è fissata, dal Decano del Dipartimento, in tre giornate distinte, almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato, o entro trenta giorni dalla cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, del Direttore.

7.7. Per l'elezione del Direttore è richiesta:

a) la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, nella prima votazione;

b) la maggioranza assoluta dei voti espressi, nella seconda votazione;

c) la maggioranza relativa, nella terza votazione. Alla terza votazione, in caso di parità di voti fra due o più Professori, risulta eletto quello con maggiore anzianità in ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello più anziano anagraficamente.

7.8. Al termine della votazione, il Presidente della Commissione elettorale trasmette il verbale delle operazioni elettorali al Rettore, affinché questi provveda al Decreto di nomina.

7.9. Il Direttore, nominato con Decreto del Rettore, dura in carica quattro anni solari e non può essere rieletto, consecutivamente, più di una volta. L'intervallo di tempo, che deve trascorrere per poter assumere il terzo mandato, dopo aver espletato due mandati consecutivi, deve essere almeno pari alla durata di un mandato pieno. Un mandato si considera espletato, quando sia stata superata la metà della sua durata prevista.

7.10. Nel caso in cui il Direttore cessi dalla carica, per qualsiasi motivo, in corso di mandato, le elezioni devono essere indette per lo scorcio del mandato in corso. Qualora lo scorcio del mandato sia inferiore a sei mesi, le elezioni dovranno essere indette per tale scorcio e per l'intero mandato del quadriennio successivo.

7.11. Il Direttore designa, fra i Professori del Dipartimento, un Direttore-vicario, che lo supplisce in tutte le sue funzioni, nel caso di impedimento o di assenza, anche determinato da cessazione dalla

carica; in quest'ultimo caso, ai soli fini amministrativo-contabili e fino all'entrata in carica del nuovo eletto. Il Direttore-vicario è nominato con Decreto del Rettore e resta in carica, fatta salva la possibilità di revoca da parte del Direttore, per la durata del mandato del Direttore.

7.12. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Direttore può avvalersi di Delegati, con deleghe specifiche, nominati con proprio provvedimento, nel quale sono previsti i compiti e gli ambiti di competenza. I Delegati rispondono direttamente al Direttore del loro operato relativamente ai compiti loro attribuiti.

7.13. Per quanto riguarda l'attività didattica, il Direttore è coadiuvato dalla Commissione didattica di Dipartimento, la cui composizione è demandata a delibera adottata, su proposta del Direttore, dal Consiglio di Dipartimento. In questa attività, il Direttore è altresì coadiuvato da un Delegato per la didattica del Dipartimento.

7.14. Per quanto riguarda l'attività di carattere amministrativo-contabile, il Direttore è coadiuvato dal Responsabile Amministrativo-Gestionale di Dipartimento, che provvede agli adempimenti di sua competenza.

Articolo 8

Consiglio di Dipartimento

8.1. Fanno parte del Consiglio:

- i Docenti;
- una rappresentanza del Personale tecnico-amministrativo in misura pari al 10% della componente, con un minimo di tre;
- il Responsabile Amministrativo-Gestionale di Dipartimento, che funge anche da segretario del Consiglio, ove non sia altrimenti disposto;
- una Rappresentanza dei titolari di assegni di ricerca operanti presso il Dipartimento laddove gli assegnisti siano pari ad almeno cinque;
- un Rappresentante degli iscritti alle Scuole di specializzazione di competenza del Dipartimento;
- una rappresentanza degli Studenti iscritti ai Corsi di laurea, di laurea magistrale e dottorato di ricerca di competenza del Dipartimento, per un numero complessivo, per tutti i Dipartimenti dell'Ateneo, pari a ottanta membri, ripartiti, tra i vari Dipartimenti, con provvedimento del Senato Accademico.

8.2. I Componenti eletti nel Consiglio di Dipartimento durano in carica quattro anni solari, ad esclusione dei Rappresentanti degli studenti, che durano in carica due anni. I Componenti eletti non possono essere rieletti, consecutivamente, per più di una volta. La mancata individuazione di una o più rappresentanze non incide sulla valida costituzione dell'Organo.

8.3. I Titolari di assegni di ricerca operanti presso il Dipartimento eleggono un Rappresentante, il quale sarà validamente eletto, sole se abbia partecipato, alla votazione, la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

8.4. Gli Iscritti alle Scuole di specializzazione di competenza del Dipartimento eleggono un Rappresentante, il quale sarà validamente eletto, ove abbia partecipato, alla votazione, almeno il cinquanta per cento, arrotondato per difetto, degli aventi diritto al voto.

8.5. Il Consiglio si riunisce, di norma, con cadenza bimestrale ed è convocato dal Direttore o su richiesta scritta di almeno un quarto dei suoi Componenti. Di norma, la convocazione del Consiglio avviene, mediante comunicazione inviata per posta elettronica all'indirizzo dell'Ateneo di ciascuno dei suoi Componenti, almeno cinque giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza, a discrezione del Direttore, il Consiglio può essere convocato, con la medesima modalità, almeno ventiquattro ore prima della riunione. Il Consiglio di Dipartimento può riunirsi per via telematica, su decisione del Direttore del Dipartimento, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa di Ateneo. In caso di urgenza, le eventuali integrazioni dell'Ordine del giorno della seduta consiliare regolarmente convocata, sono consentite sino a quattro ore prima dell'inizio della seduta.

8.6. La partecipazione alle sedute degli Organi collegiali costituisce preciso dovere di tutti i loro Componenti, che sono tenuti a giustificare l'assenza per iscritto, anche tramite mezzi informatici.

8.7. In caso d'impedimento o di assenza del Responsabile Amministrativo-Gestionale, le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte da un membro di diritto, designato, seduta stante, dal Direttore del Dipartimento.

8.8. Possono essere invitati alle riunioni del Consiglio di Dipartimento, in occasione della discussione su specifici argomenti, senza diritto di voto, coloro, i quali partecipino all'attività del Dipartimento, pur non facenti parte del Consiglio, nonché, a titolo gratuito, esperti, anche di Enti esterni, di materie sulle quali il Consiglio sia chiamato a deliberare.

8.9. Il Consiglio delibera validamente a maggioranza dei presenti, che rappresentino almeno la metà più uno dei Componenti il Consiglio medesimo, fatte salve le diverse maggioranze e i diversi *quorum* previsti da specifiche disposizioni di legge, dello Statuto e del presente Regolamento.

8.10. In caso di parità di voto, prevale il voto del Direttore del Dipartimento.

8.11. Gli assenti giustificati per iscritto, anche con mezzi telematici, non sono computati nella determinazione del *quorum* per la validità della seduta. Sono considerate giustificate le assenze per i soli motivi indicati dall'articolo 5.3. del Regolamento sull'autocertificazione e verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica, di servizio agli studenti e di ricerca e per l'attribuzione degli scatti stipendiali ai professori e ai ricercatori, ai sensi dell'art. 6 commi 7,8,14, L.240/2010.

8.12. I Componenti il Consiglio di Dipartimento in congedo o in aspettativa vengono convocati alle sedute e, se assenti, sono considerati giustificati.

8.13. Per le deliberazioni aventi a oggetto chiamate e afferenze al Dipartimento, il Consiglio di Dipartimento opera in composizioni ristrette, con le maggioranze previste dal vigente "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione legge 240/2010" e sue eventuali modificazioni e integrazioni. Le funzioni di Segretario verbalizzante delle relative sedute sono svolte dal Professore ordinario più giovane in ruolo tra i presenti.

8.14. Il Direttore del Dipartimento può indire la votazione a scrutinio segreto, per le deliberazioni riguardanti le persone e nel caso in cui lo abbia richiesto almeno un quinto dei Componenti presenti.

8.15. Nessun Componente il Dipartimento può partecipare alla seduta, o alla parte della seduta, in cui si discuta un argomento che lo riguardi personalmente, o riguardi il suo coniuge, un suo parente entro il quarto grado o un suo affine entro il quarto grado, fermo restando quanto disposto dall'art. 51 c.p.c.. Il Componente, pertanto, è tenuto ad allontanarsi e si dovrà procedere alla verifica del numero legale per la validità dell'adunanza, considerando giustificata l'assenza del Componente interessato, il quale, esaurito l'argomento che lo riguardi, o che riguardi il suo coniuge, un suo parente entro il quarto grado o un suo affine entro il quarto grado, potrà rientrare.

8.16. Per quanto riguarda l'attribuzione dei compiti didattici, l'interessato può partecipare alla seduta, senza diritto di voto.

8.17. Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale a cura del Responsabile Amministrativo-Gestionale o del Professore che abbia svolto la funzione di Segretario.

8.18. Sino all'entrata in vigore di apposito Regolamento, si applicano, in quanto compatibili, per il funzionamento delle sedute del Consiglio di Dipartimento, le norme del relativo Regolamento del Dipartimento di Giurisprudenza.

Articolo 9

Competenze del Consiglio di Dipartimento

9.1. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo che definisce la Missione del Dipartimento e ne delibera la programmazione e la gestione delle attività.

9.2. Il Consiglio esercita, in modo esclusivo, le seguenti funzioni:

a) predispone e approva il Piano Strategico Dipartimentale;

b) formula la proposta di chiamata dei Docenti, con le maggioranze previste nel «Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione legge n. 240/2010» e successive modificazioni ed integrazioni.

c) delibera in merito alle richieste di afferenza dei Docenti;

d) approva, a maggioranza assoluta dei suoi Componenti, le modifiche al Regolamento di funzionamento del Dipartimento;

e) definisce i criteri per la gestione delle risorse umane e l'uso dei mezzi e degli strumenti in dotazione;

f) approva l'istituzione di nuovi Corsi di studio e la loro organizzazione per quanto di competenza, autonomamente o coordinatamente ad altri Dipartimenti, eventualmente mediante le Scuole, ove costituite;

g) approva l'istituzione di nuovi Corsi di dottorato di ricerca, Scuole di specializzazione, Master universitari, Corsi di perfezionamento e di alta formazione e Scuole di studi superiori, tirocini formativi attivi, percorsi abilitanti speciali e altre attività didattiche con il relativo supporto organizzativo e logistico;

h) approva la proposta di budget previsionale formulata dal Direttore del Dipartimento e dal Responsabile Amministrativo-Gestionale, da presentare al Rettore ai fini della redazione del bilancio unico di Ateneo previsionale;

i) approva il piano dell'offerta formativa e la verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la sostenibilità della stessa;

j) approva la programmazione sull'utilizzazione delle risorse di docenza per la didattica al fine di soddisfare le esigenze dei corsi di studio.

9.3. Il Consiglio, ferme restando le sue competenze esclusive, può delegare alla Giunta, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta, qualsiasi altra funzione. In particolare:

a) la vigilanza, a livello di Dipartimento, sui valori degli indicatori di performance relativi ai settori scientifico-disciplinari riferiti alle attività di didattica e di ricerca, di terza missione ed internazionalizzazione ed amministrativo-gestionali;

b) la predisposizione dei criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento per le sue attività di ricerca che dovranno tener conto di eventuali esigenze sopravvenute e di adattamenti che si rendano indispensabili in corso d'anno;

c) l'elaborazione e l'attuazione di programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dalla legge, ma rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e di educazione permanente in collaborazione con gli organi di governo dell'Università e con gli organi di programmazione nazionale, regionali e locali;

d) l'esercizio, nel contesto della programmazione didattica, delle competenze previste dalla vigente normativa e dai Regolamenti di Ateneo, in materia di assegnazione al personale docente dei compiti e delle responsabilità didattiche, degli affidamenti degli insegnamenti e dei conferimenti dei contratti per attività di insegnamento, anche a *visiting professor*;

e) la promozione di collaborazioni e convenzioni con soggetti sia pubblici che privati, nonché la diffusione dei risultati conseguiti nelle ricerche, oltre alle attività volte all'assicurazione della qualità della didattica e della ricerca, di concerto con il Presidio della Qualità e il Nucleo di Valutazione d'Ateneo;

f) la motivata richiesta agli Organi di governo dell'Ateneo di spazi, personale e risorse finanziarie in relazione alle esigenze gestionali e di sviluppo delle attività di ricerca e didattiche di competenza del Dipartimento;

g) le proprie competenze in materia di attività svolte nell'ambito dei rapporti con terzi, con le modalità e secondo i limiti previsti dal vigente Regolamento.

9.4. Al Consiglio di Dipartimento compete ogni altra attribuzione demandata dalla legge e dalle delibere degli Organi accademici.

Articolo 10

Giunta di Dipartimento

10.1. La Giunta di Dipartimento coadiuva il Direttore, su sua richiesta, nell'esercizio delle funzioni attribuitegli, ed esercita funzioni propositive e deliberative ai sensi del successivo art. 11.

10.2. Fanno parte della Giunta:

- il Direttore di Dipartimento, che la presiede; lo stesso è sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal Direttore-vicario;
- i Coordinatori delle Unità;
- cinque rappresentanti, di cui: un Professore di prima fascia, un Professore di seconda fascia, un Ricercatore, un'unità di Personale tecnico-amministrativo, uno tra gli Studenti eletti nel Consiglio di Dipartimento. Detti Rappresentanti sono eletti secondo le norme dettate da apposito Regolamento;
- il Responsabile Amministrativo-Gestionale, che funge anche da segretario.

10.3. I Delegati del Direttore e il Direttore-vicario possono partecipare, su richiesta del Direttore, ai lavori della Giunta, senza diritto di voto. Ove il Direttore-vicario partecipi ai lavori del Giunta in sostituzione del Direttore, che sia assente o impedito, ha diritto di voto.

10.4. La Giunta dura in carica quattro anni solari. La Componente studentesca dura in carica due anni. I Componenti eletti non possono essere rieletti, consecutivamente, per più di una volta. La mancata individuazione di una o più rappresentanze non incide sulla valida costituzione dell'Organo.

10.5. La Giunta è convocata dal Direttore di sua iniziativa o su richiesta scritta e motivata di almeno quattro dei suoi Componenti.

10.6. Di norma, la convocazione dei Componenti la Giunta avviene mediante comunicazione inviata, per posta elettronica, all'indirizzo dell'Ateneo di ciascuno dei suoi Componenti, almeno tre giorni prima della data di riunione. In caso di urgenza, a discrezione del Direttore, la Giunta può essere convocata, con la medesima modalità prima indicata, non meno di ventiquattro ore prima della riunione. La Giunta può riunirsi, anche in via telematica, su decisione del Direttore del Dipartimento, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa di Ateneo.

10.7. Per la validità delle riunioni della Giunta, è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei suoi Componenti, detratti i Componenti che abbiano giustificato, per iscritto, la loro assenza. Le votazioni avvengono secondo le stesse modalità stabilite per le votazioni del Consiglio di Dipartimento.

Articolo 11

Competenze della Giunta

11.1. La Giunta di dipartimento, oltre a coadiuvare il Direttore di Dipartimento su sua richiesta, e ad avere funzioni istruttorie e propositive, esercita le funzioni deliberative delegate dal Consiglio di Dipartimento.

Articolo 12N

Norme generali sulle elezioni nell'ambito del Dipartimento

12.1. Tutte le votazioni relative a elezioni si svolgono con voto segreto.

12.2. L'elettore può esprimere una sola preferenza.

12.3. In caso di parità di voti riportati, ove non sia altrimenti specificato dalle norme di legge, prevale chi abbia la maggiore anzianità di ruolo e, in caso di ulteriore parità, chi abbia la maggiore anzianità anagrafica.

12.4. Ogni operazione elettorale a scrutinio segreto è svolta da una Commissione, formata da un minimo di tre a un massimo di cinque componenti del Dipartimento aventi diritto all'elettorato attivo, nominata dal Direttore del Dipartimento, fatta salva la nomina della Commissione elettorale per l'elezione del Direttore del Dipartimento, che è nominata dal Decano del Dipartimento.

12.5. Il Docente più anziano in ruolo, facente parte della Commissione, presiede le sedute; le funzioni di Segretario sono svolte dal Docente con minore anzianità di ruolo.

12.6. Di ogni elezione, la Commissione elettorale, alla medesima preposta, redige apposito verbale e lo trasmette, tempestivamente, agli uffici amministrativi del Dipartimento per gli eventuali adempimenti.

12.7. La Commissione elettorale cura l'inserimento del verbale nell'archivio del Dipartimento, con allegate tutte le schede e ogni altra documentazione utile.

12.8. In caso di decadenza, di trasferimento, di dimissioni o di sopraggiunto impedimento, per più di tre mesi, di un Componente eletto in qualsiasi Consesso, il Direttore del Dipartimento indice tempestivamente, sentito il Consiglio di Dipartimento, le elezioni per la sua sostituzione.

12.9. Il mandato del nuovo eletto scadrà contemporaneamente a quello degli altri Componenti.

Articolo 13

Commissione paritetica Docenti-Studenti

13.1. In ciascun Dipartimento, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, è istituita una Commissione Paritetica Docenti Studenti.

13.2. La Commissione ha i seguenti compiti:

a) attività di monitoraggio dell'offerta formativa, della qualità e dell'efficacia della didattica, anche in relazione ai risultati ottenuti nell'apprendimento in rapporto alle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale e alle esigenze del sistema economico e produttivo nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;

b) individuazione degli indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse;

c) formulazione di pareri sull'istituzione, attivazione e soppressione dei Corsi di studio;

13.3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia allo Statuto e al documento "*Linee Guida per il Funzionamento delle CPDS*" e sue eventuali modifiche, integrazioni o aggiornamenti.

13.4. La Commissione è tenuta a redigere una Relazione annuale articolata per Corso di Studio e a trasmetterla ai Presidenti dei Consigli di Corsi di Studio afferenti al Dipartimento, al Coordinatore del Presidio della Qualità di Ateneo, al Coordinatore del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo e al Senato Accademico. La Relazione Annuale deve inoltre pervenire al Direttore del Dipartimento per essere presentata e discussa in Consiglio di Dipartimento nonché ai Presidenti di Corsi di Studio, che la recepiscono e si attivano per elaborare proposte di miglioramento. Gli aspetti rilevanti di tale processo devono essere evidenziati nei verbali del Consiglio di Corso di studio e nei Rapporti di Riesame Ciclico.

13.5. La partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

13.6. La Commissione è composta da tre Docenti e da tre Studenti, nominati dal Consiglio di Dipartimento. La Componente studentesca, formata da Studenti regolarmente iscritti a Corsi di studio attivati dal Dipartimento, è designata, dai Rappresentanti degli Studenti eletti nel Consiglio di Dipartimento, fra i Rappresentanti degli Studenti eletti nei Corsi di studio attivati dal Dipartimento, avendo cura di proporre, preferibilmente, un Rappresentante per ciascuno dei tre indirizzi dei Corsi di studio (giuridico, politologico, sociale) attivati dal Dipartimento.

13.7. La Componente docente dura in carica per un quadriennio solare, con possibilità di rinnovo; la Componente studentesca viene rinnovata con cadenza biennale.

13.8. I Componenti la Commissione dovranno ricevere idonea formazione, in materia di assicurazione della qualità, dai Presidenti dei Corsi di studio attivati dal Dipartimento o da loro Delegati.

13.9. La Commissione è presieduta dal Docente con maggiore anzianità di ruolo.

Articolo 14

Commissione didattica di Dipartimento

14.1. Ai sensi dell'articolo 21, comma 20, dello Statuto di Ateneo, è costituita la Commissione didattica del Dipartimento, con funzione di supporto al Direttore nell'espletamento delle competenze in materia didattica del Dipartimento.

14.2. La Commissione è costituita dal Delegato del Direttore alla didattica, da cinque Docenti e da una unità di Personale tecnico-amministrativo, con competenza didattica, nominati dal Consiglio di Dipartimento.

14.3. Il Delegato del Direttore alla didattica presiede la Commissione e relaziona sul suo operato al Direttore. Alle sedute della Commissione possono partecipare, senza diritto di voto, i Presidenti dei singoli Consigli di Corso di studio attivati dal Dipartimento.

14.4. La Commissione didattica ha anche il compito di collaborare con i Presidenti dei singoli Consigli di Corso di studio attivati dal Dipartimento, al fine di realizzare la pianificazione e integrazione tra i diversi sistemi didattici: offerta formativa, orario delle lezioni, gestione delle aule, calendario degli esami di profitto.

Articolo 15

Commissione per la gestione degli spazi dipartimentali

15.1. Su proposta del Direttore, il Consiglio di Dipartimento nomina la Commissione per la gestione degli spazi dipartimentali, che cura l'utilizzo dei locali, assegnati al Dipartimento, ai fini delle attività di ricerca e didattiche.

15.2. La Commissione è composta da tre Docenti, da una unità di Personale tecnico-amministrativo e da uno dei Rappresentanti degli Studenti eletti in Consiglio di Dipartimento.

15.3. La Commissione è presieduta dal Professore con maggiore anzianità di ruolo.

Articolo 16

Altre Commissioni

16.1. Su proposta del Direttore, il Consiglio di Dipartimento nomina le Commissioni permanenti, utili alla predisposizione di proposte, da sottoporre al Direttore o al Consiglio di Dipartimento, su singole materie, o gruppi di materie, alle medesime assegnate. La relativa delibera individua il numero di Componenti, i loro nomi e la durata; ove non diversamente disposto, la Commissione opera sino a revoca, che deve essere deliberata dal Consiglio di Dipartimento.

16.2. Su proposta del Direttore, il Consiglio di Dipartimento nomina le Commissioni temporanee utili alla predisposizione di proposte, da sottoporre al Direttore o al Consiglio di Dipartimento, su singole materie, o gruppi di materie, alle medesime assegnate. La relativa delibera individua il numero di Componenti, i loro nomi e la durata, che coincide, di regola, con l'espletamento della funzione.

16.3. Ogni Commissione è presieduta, ove non sia diversamente disposto, dal Professore con maggiore anzianità di ruolo.

16.4. In caso di cessazione, per qualsivoglia ragione, di uno o più Componenti le Commissioni, il Consiglio, su proposta del Direttore, procede alla integrazione.

Articolo 17

Presidio della Qualità di Dipartimento

17.1. All'interno del Dipartimento è istituito il Presidio della Qualità di Dipartimento, organismo operativo e di raccordo tra il Presidio della Qualità di Ateneo e le strutture periferiche (Dipartimento, Corsi di studio, Commissione Paritetica Docenti Studenti), con il compito primario di rendere operativi i percorsi per l'Assicurazione della Qualità a livello di Dipartimento e di fornire supporto e consulenza nell'ambito dell'Assicurazione della Qualità della didattica, oltre che della ricerca e della terza missione e dell'internazionalizzazione.

17.2. Il Presidio della Qualità di Dipartimento è composto da personale in grado di garantire le necessarie competenze tecniche atte a soddisfare i previsti processi di Assicurazione della Qualità. Esso è composto da tre Docenti afferenti al Dipartimento, da una Unità di Personale tecnico-amministrativo e da uno dei Rappresentanti degli Studenti eletti in Consiglio di Dipartimento. I

Componenti del Presidio della Qualità di Dipartimento, proposti dal Direttore, sono nominati dal Consiglio di Dipartimento, sentiti gli interessati. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidio della qualità di Dipartimento può dividersi in sottogruppi, organizzati per materia, che riferiranno delle attività svolte durante gli incontri collegiali.

17.3. Il Presidio elegge al suo interno il Coordinatore.

17.4. Il Presidio della Qualità di Dipartimento rimane in carica per un quadriennio solare.

17.5. Al Presidio della Qualità di Dipartimento sono attribuite le competenze definite nel documento "Architettura del sistema di Assicurazione della Qualità".

17.6. Le attività del Presidio della Qualità di Dipartimento sono definite nel documento "Linee Guida per il Funzionamento del Presidio di Qualità di Dipartimento".

Articolo 18

Scuola di specializzazione per le professioni legali. Altre scuole

18.1. La Scuola di specializzazione per le professioni legali costituisce un'articolazione speciale del Dipartimento di Giurisprudenza, di Studi politici e internazionali. Spettano agli Organi del Dipartimento le deliberazioni e i provvedimenti sulla organizzazione della Scuola e sulla gestione contabile e amministrativa delle sue attività.

18.2. Per il funzionamento della Scuola di specializzazione per le professioni legali, vigono, in quanto compatibili, le norme del Regolamento della Scuola stessa, comprese quelle relative alle attribuzioni degli Organi della Scuola in merito all'ordinamento didattico.

18.3. Il Consiglio di Dipartimento, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei suoi Componenti, può deliberare l'istituzione di altre Scuole; in particolare, quella per la formazione degli Avvocati specialisti, eventualmente in collaborazione con altri Dipartimenti universitari, Ordini professionali, Enti pubblici o privati.

Articolo 19

Modifiche al Regolamento

19.1. Le proposte di modifica o di integrazione del presente Regolamento devono essere approvate dalla maggioranza assoluta dei Componenti il Consiglio di Dipartimento.

19.2. Ogni modifica o integrazione del presente Regolamento, approvata dal Consiglio di Dipartimento, dovrà essere comunicata, a cura del Direttore, alle competenti Autorità accademiche e sarà resa operante con Decreto del Rettore secondo lo Statuto, il Regolamento generale e ogni altra previsione normativa.

Articolo 20

Regolamenti su materie specifiche

20.1. Su proposta del Direttore di Dipartimento, o su proposta scritta di almeno un quarto dei Componenti il Consiglio di Dipartimento, il Consiglio di Dipartimento può adottare, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e nel rispetto dei principi espressi nel presente Regolamento, Regolamenti specifici su materie di interesse del Dipartimento.

Articolo 21

Norma finale. Entrata in vigore del Regolamento

21.1 Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente, allo Statuto, ai Regolamenti interni d'Ateneo e ai Regolamenti approvati dal Consiglio di Dipartimento.

21.2 Il presente Regolamento, previa approvazione da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.